

Approvato con deliberazione di C.C. n. 136 del 22.05.1998.

DISCIPLINA F.I.P

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante la progettazione, ai sensi dell'art.6, comma 13, della Legge 15.05.1997, n.127, tra i soggetti aventi titolo espressamente richiamati nella disposizione normativa istitutiva del fondo, secondo i criteri di massima stabiliti dal Consiglio Comunale con atto n.52 del 28.11.1997.

Art. 2 – Il progetto viene attribuito al tecnico interno con provvedimento del Segretario Comunale in conformità alle direttive stabilite dal Sindaco o Assessore delegato o Assessore preposto alla relativa materia, sulla base di criteri di funzionalità, competenza, specializzazione dell'opera, nonché sulla base delle valutazioni di complessiva funzionalità dell'ufficio, una volta verificata la opportunità di non avvalersi di incarico esterno.

Art. 3 – In caso di mancata consegna degli elaborati entro i termini stabiliti, il Sindaco, richiesti gli opportuni chiarimenti, sottopone alla Giunta l'argomento, ai fini dell'attribuzione dell'incarico ad un professionista esterno.

Art. 4- Il fondo di cui al precedente articolo è costituito da una percentuale pari all'1% del costo preventivato di un progetto esecutivo, ovvero del 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione territoriale generale o esecutiva, nei soli casi in il relativo progetto sia stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto fondo è riferito alla sola progettazione esecutiva con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizia di variante o suppletiva.

Sono altresì esclusi dal fondo i preventivi di spesa o gli atti ad essi assimilabili che riguardino la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

In caso di progettazione necessaria per la richiesta di finanziamento, la ripartizione di cui sopra sarà effettuata in sede di assunzione definitiva del mutuo, secondo le modalità sopra riportate.

Art. 5 . Il fondo incentivato la progettazione viene ripartito tra il Coordinatore Unico, il Progettista, il Responsabile del procedimento ed i collaboratori dei soggetti suindicati e dagli stessi designati, secondo le seguenti percentuali:

32% al Coordinatore Unico

32% al Progettista

18% al Responsabile del procedimento designato dal Segretario Comunale

18% ai Collaboratori designati dal Responsabile del procedimento

Per gli atti di pianificazione territoriale il fondo incentivante la progettazione viene ripartito secondo le seguenti percentuali:

20% al Coordinatore

60% al Progettista

10% al Responsabile del procedimento designato dal Segretario Comunale

10% ai Collaboratori designati dal Responsabile del procedimento

Art. 6 – La ripartizione della somma accantonata sarà effettuata, per i lavori pubblici, come segue:

- 50% all'approvazione del progetto
- 30% all'affidamento dei lavori
- 20% all'approvazione della contabilità finale.

Per gli atti di pianificazione:

- 60% all'approvazione del progetto
- 40% alla data di operatività del progetto approvato

Art. 7 – Qualora alla redazione del progetto concorrano due o più soggetti e nei casi in cui per la parte tecnica e per quella amministrativa vengano designati due distinti soggetti quali responsabili del procedimento, le percentuali di cui al precedente articolo, verrà ripartita in parti uguali.

Art. 8 – Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme regolamentari e legislative vigenti in materia.